SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 ottobre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 2015, n. **173**.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (15G00187) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2015.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Badolato. (15A08041) . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 ottobre 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni. (15A08154). . . . . *Pag.* 4

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 23 ottobre 2015.

Proroga dei termini perentori previsti dal decreto 31 luglio 2015, in materia di modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto. (15A08155). . . . . *Pag.* 4

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 luglio 2015.

Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole. (15A08014). . . . *Pag.* 5

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone di Siracusa» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011. (15A08054) . . . . *Pag.* 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 ottobre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo celebrativo della manifestazione «La Grande Guerra. La Liberazione. Cento gemme della filatelia italiana», nel valore di € 0,95. (15A08038). *Pag.* 18

DECRETO 9 ottobre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di tre francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia, nei valori di € 0,95 per ciascun soggetto. (15A08039) . *Pag.* 19

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 ottobre 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 292). (15A08045) . . . . *Pag.* 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 14 ottobre 2015.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Keytruda», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1321/2015). (15A07970) . . . . *Pag.* 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Gola» (15A07971) . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Streptosil con Neomicina». (15A07972). . . . . *Pag.* 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Fidia». (15A07973) . . . . *Pag.* 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardiolite» (15A07974) . . . . *Pag.* 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Invatram» (15A07975) . . . . *Pag.* 29

Comando generale della guardia di finanza

Conferimento di onorificenze al valore della Guardia di finanza (15A08016) . . . . *Pag.* 30

Conferimento di onorificenze al valore della Guardia di finanza. (15A08017) . . . . *Pag.* 30

Conferimento di onorificenze al valore della Guardia di finanza. (15A08018) . . . . *Pag.* 31

Istituto nazionale di statistica

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A08040) . . *Pag.* 31

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 2015, n. **173**.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-*ter*. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-*quater*. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

Art. 3.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*».

Art. 4.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1209):

Presentato dalla Senatrice Francesca PUGLISI, il 18 dicembre 2013.

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 27 febbraio 2014 con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (giustizia) in sede referente, il 6, 11, 12, 18 marzo 2014, 2, 3, 29 aprile 2014, 6 maggio 2014, 10 luglio 2014, 6 agosto 2014, 3, 9, 16 settembre 2014, 22, 28 ottobre 2014, e 4 novembre 2014.

Esaminato in aula il 25 febbraio 2015, 4, 5 marzo 2015 ed approvato l'11 marzo 2015.

Camera dei deputati (atto n. 2957):

Assegnato alla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 16 marzo 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e XII (affari sociali).

Esaminato dalla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 9, 14, 15, 22 aprile 2015, 10, 11, 16, 18 giugno 2015, 28 luglio 2015, 15, 22, 24 settembre 2015.

Esaminato in aula il 28 settembre 2015, 7 ottobre 2015 ed approvato il 14 ottobre 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1983, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5-bis. *Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.*

5-ter. *Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.*

5-quater. *Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi* 5-bis *e* 5-ter*, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.*

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. *L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.*

1. *di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.*

(*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 25 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25. — 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'art. 4, comma* 5-bis*.*

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 44, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, *anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento*, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.».

15G00187

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2015.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Badolato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Mauro Passerotti, dal viceprefetto aggiunto dott. Giuseppe Di Martino e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Rosella Maria Feroleto;

Visto il proprio decreto, in data 23 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015, con il quale il viceprefetto dott. Mauro Passerotti è stato sostituito dal viceprefetto dott. Umberto Pio Antonio Campini;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Badolato (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2015
Interno, foglio n. 2064

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Catanzaro con relazione del 17 settembre 2015, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità nell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi in itinere sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 17 settembre 2015, con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Una delle criticità sulle quali, da subito, si è incentrata l'attenzione della commissione straordinaria è stata quella della gestione del porto turistico, ove sussisteva una situazione di generale diffusa illegalità, in ordine alla quale è stata avviata la rideterminazione dei canoni dovuti dal concessionario ed è in fase di perfezionamento la procedura di collaudo della struttura portuale mai effettuata.

Uno dei settori interessati dall'azione dell'organo di gestione straordinaria è quello delle risorse umane nel cui ambito si è proceduto alla riorganizzazione della struttura burocratica, al fine di assicurare, nel rispetto del principio di trasparenza e legalità, un'efficiente e corretta gestione amministrativa.

Con il contributo professionale del personale assegnato in posizione di sovraordinazione, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la commissione straordinaria ha avviato verifiche sul fondo per la contrattazione decentrata, sul corretto utilizzo degli istituti contrattuali del personale dipendente ed ha, inoltre, adottato il regolamento per la graduazione delle posizioni organizzative, costituendo il nucleo di valutazione.

La richiesta di proroga del mandato straordinario è altresì fondata sulla necessità di portare a termine gli interventi intrapresi nel settore finanziario.

Al fine di ridurre la spesa pubblica, la commissione ha deliberato una diversa programmazione del bilancio di previsione rispetto al passato, operando riduzioni e razionalizzazioni in settori di primaria importanza. È stato, altresì, dato un forte impulso all'accertamento ed alla riscossione dei tributi.

È inoltre in corso di perfezionamento la ricognizione dei debiti pregressi, all'esito della quale sarà verificata la sussistenza dei presupposti per attivare la procedura del «predissesto».

L'organo di gestione straordinaria ha pianificato una serie di interventi finalizzati ad assicurare la corretta gestione delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e lavori pubblici.

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare è stata avviata una ricognizione degli immobili di proprietà comunale con specifico riferimento a quelli di edilizia residenziale pubblica; è, inoltre, in corso la verifica delle posizioni degli assegnatari di alloggi comunali e della regolarità dei relativi contratti oltreché dei casi di occupazioni abusive.

Nel settore dei lavori pubblici sono state intraprese importanti opere, previste anche nell'ambito del piano di priorità degli interventi ex art. 145 del T.U.O.E.L., quali la messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale del patrimonio scolastico, l'efficientamento dell'impianto fognario.

Un ulteriore, significativo intervento ha interessato il settore ambiente con l'avvio di una procedura di gara per la raccolta differenziata dei rifiuti, finora del tutto inesistente, destinata ad assicurare un servizio funzionale alle esigenze dei cittadini e del decoro urbano.

È inoltre in corso di avanzata elaborazione la redazione del c.d. «piano spiaggia», importante strumento urbanistico che, una volta approvato, permetterà una più efficace azione contro l'abusivismo demaniale, favorendo un miglior utilizzo della fascia costiera, con conseguenti benefici economici per il territorio.

Il perfezionamento delle menzionate attività richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di ingerenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Badolato (Catanzaro), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 25 settembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A08041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 75367 dell'8 ottobre 2015, che ha disposto per il 14 ottobre 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 75367 dell'8 ottobre 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 366 giorni è risultato pari a 0,023%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,977.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,226% e a 1,021%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2015

p. *il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A08154

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 ottobre 2015.

Proroga dei termini perentori previsti dal decreto 31 luglio 2015, in materia di modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015 n. 130, che ha determinato la ripartizione delle risorse destinate ad interventi nel settore dell'autotrasporto destinando euro 10 milioni ad ulteriori interventi a favore della formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, recante "Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 211 dell'11 settembre 2015;

Visti, in particolare, l'articolo 1, comma 4 che fissa la data di avvio e conclusiva dell'attività formativa, l'articolo 2, comma 3 che fissa i termini, iniziale e finale, per presentare le domande per accedere ai contributi, nonché l'articolo 3, comma 2, che fissa il termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione dei costi sostenuti;

Vista la nota del 19 ottobre 2015 con la quale le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto richiedono la proroga dei termini perentori di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, avuto riguardo alla lamentata incompatibilità fra alcuni tipi di firma digitale con la piattaforma telematica implementata dal Ministero per l'inoltro *on line* delle domande di ammissione al beneficio che non consente alle imprese interessate di poter procedere alla digitalizzazione dell'istanza;

Preso atto che tale criticità è stata tempestivamente risolta rendendo possibile la trasmissione delle domande di ammissione ai benefici in formato elettronico e regolarmente firmate digitalmente come previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015, n. 261;

Considerato che il termine ultimo per poter presentare domanda di ammissione ai benefici non è ancora scaduto stante che é fissato al 30 ottobre 2015, ai sensi del citato articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261;

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per poter disporre in ordine alla proroga di giorni venti del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di che trattasi;

Ritenuto, al fine di mantenere l'equilibrio fra i vari termini temporali previsti dal già citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, di dover prorogare anche gli ulteriori termini finali ivi fissati di giorni venti;

Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità n. 38823 del 21 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto in premessa il termine finale per presentare le domande di ammissione ai contributi, fissato al 30 ottobre 2015 dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, è prorogato fino al 20 novembre 2015 compreso.

2. Sono altresì prorogati di giorni venti i termini perentori di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto, nella parte in cui fissa la data ultima per la conclusione dell'attività formativa, e di cui all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui fissa il termine ultimo per la trasmissione della documentazione concernente la rendicontazione dei costi sostenuti dagli enti di formazione.

3. Rimangono invariati i termini iniziali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2015

Il Ministro: DELRIO

15A08155

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2015.

Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che stabilisce, al comma 3, lettera *b)*, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga, tra l'altro, le funzioni e i compiti di prevenzione e repressione - attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Viste le Linee guida in materia di controlli adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", che all'art. 1, commi 1 e 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'art. 58 concernente le modalità della fruibilità del dato;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II-*bis* disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015;

Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all'emanazione del decreto interministeriale di natura non regolamentare per l'istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole;

Considerato che ai fini della programmazione delle attività di controllo nei settori diversi da quello delle imprese agricole, le amministrazioni competenti continuano ad esercitare la programmazione ed il coordinamento delle predette attività secondo la specifica normativa vigente;

Ritenuto che il registro unico dei controlli ispettivi possa essere utilizzato anche a servizio dell'attività di riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli enti locali nella seduta della Conferenza unificata del 7 maggio 2015;

Sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il cui parere è stato trasmesso con nota del 2 luglio 2015;

Vista la presa d'atto della Conferenza unificata nella seduta del 16 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Registro unico dei controlli ispettivi

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro unico dei controlli ispettivi, di seguito denominato RUCI integrato nell'anagrafe nazionale delle aziende agricole attraverso il SIAN.

2. Il RUCI costituisce, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, strumento di ausilio alle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione dei controlli di propria competenza e per la loro più razionale programmazione, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti.

3. Nel RUCI affluiscono i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo e degli organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati dalle vigenti disposizioni allo svolgimento di compiti di controllo a carico delle imprese agricole.

4. I registri unici di controllo istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori alimentano il RUCI con le informazioni in essi contenute. Il RUCI alimenta i registri unici dei controlli regionali ove istituiti.

5. Il pubblico funzionario incaricato dell'esercizio dei controlli ispettivi di cui al presente decreto verifica, attraverso il RUCI, le informazioni pertinenti e non eccedenti riconducibili alla propria competenza, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per impresa agricola si intende l'impresa condotta dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile e che svolge le attività ivi indicate, nonché dai soggetti ad esso equiparati;

b) per controlli si intendono tutte le attività finalizzate al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono tenute le imprese agricole in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico e che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese stesse;

c) per informazioni si intendono i dati concernenti i controlli effettuati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, a carico delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

d) per organi di polizia, di vigilanza e di controllo si intendono tutte le Autorità e gli Enti competenti a svolgere a qualsiasi titolo controlli sulle imprese agricole;

e) per organismi privati autorizzati si intendono gli organismi privati nonché le autorità designate incaricati di svolgere compiti specifici di controllo nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentate;

f) per organismi pagatori si intendono gli organismi istituiti ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Art. 3.

Informazioni contenute nel RUCI

1. Il RUCI è costituito da un archivio informatico attraverso il quale sono rese disponibili le seguenti informazioni sui singoli controlli ispettivi, ivi inclusi quelli straordinari e urgenti, con esclusione di quelle concernenti fatti di reato a carico delle persone fisiche titolari delle ditte individuali o legali rappresentanti delle altre imprese, eseguiti a carico delle imprese agricole:

a) data del controllo;

b) anno di riferimento del controllo;

c) ente competente del controllo;

d) ente esecutore del controllo;

e) nominativo del controllore;

f) impresa agricola controllata;

g) settore del controllo;

h) tipologia del controllo;

i) documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;

j) esiti;

k) estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.

2. Le informazioni sono raccolte secondo le specifiche di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il RUCI consente inoltre l'interscambio della documentazione relativa ai singoli controlli tra organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori, secondo le due modalità alternative previste al comma 5 e nei limiti delle rispettive competenze.

4. Per facilitare la raccolta omogenea delle informazioni di cui al presente articolo i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, qualora non abbiano a disposizione un modello predeterminato di verbale per la tipologia di controllo interessata, utilizzano modelli contenenti gli elementi minimi di cui all'allegato II.

5. Gli organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori, in linea con i principi di coordinamento, collaborazione, razionalizzazione e semplificazione, per una specifica finalizzazione dei controlli possono richiedere l'invio, in via telematica, di singoli verbali redatti da altro organo o da organismi privati autorizzati nel caso in cui la riproduzione elettronica del verbale non sia direttamente disponibile nel RUCI. L'organo valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine ad eventuali profili di indagini penali in corso o altri elementi ostativi all'accoglimento della richiesta stessa. La mancata trasmissione dei verbali, in assenza di motivazioni ostative, integra comportamenti di rilevanza disciplinare ai sensi degli articoli da 55 a 55-*octies* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle vigenti disposizioni di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i responsabili del procedimento.

6. Ai fini della programmazione delle attività di controllo nei settori diversi da quello delle imprese agricole, gli organi di polizia, di vigilanza e di controllo possono avvalersi delle risultanze del RUCI e continuano ad esercitare la programmazione ed il coordinamento delle predette attività secondo la normativa vigente.

7. Il RUCI può essere strumento di supporto dell'attività di riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Art. 4.

Connettività

1. Al fine della tempestiva acquisizione dei dati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, trasmettono al RUCI, eventualmente anche per il tramite del Registro unico dei controlli regionale, le informazioni di propria competenza prioritariamente avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa attivati secondo lo standard SpCoop/Soap. A tal fine sono resi disponibili servizi di cooperazione applicativa e/o sistemi di sincronizzazione che consentano l'interscambio tra RUCI, Registri regionali, ove istituiti, e gli enti fornitori di dati, anche per la consultazione delle informazioni presenti nel RUCI.

2. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati delle singole Autorità di controllo e dei Registri Unici esistenti a livello regionale nonché le modalità di accesso al RUCI sono definite nell'allegato III, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 5.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel RUCI ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ne assicura la gestione tecnica e informatica.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, prevedendo in particolare un sistema di gestione degli accessi e di profilazione, nonché la registrazione delle operazioni di accesso (log).

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Tutte le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle eventuali modifiche agli allegati I, II e III si procede mediante decreto Dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF, di concerto con la competente struttura del Ministero dell'interno e sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3388

ALLEGATO I
DATI CONTENUTI NEL RUCI

A) Data del controllo

1- Se il controllo è stato eseguito in più giornate indicare la data di conclusione

B) Anno di riferimento

1. Annualità di competenza del controllo (non sempre coincidente con l'anno nel quale il controllo è eseguito)

C) Ente competente del controllo

1. Ente/Organismo/Amministrazione responsabile del procedimento nel quale è collocato il controllo (per esempio: Organismi Pagatori che delegano i controlli)

D) Ente esecutore del controllo

1. Ente/Organismo/Amministrazione che ha eseguito il controllo

2. Indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione della riproduzione elettronica del verbale, ove non presente nel RUCI

E) Nominativo del controllore

1) Nome, cognome e codice fiscale di chi ha eseguito il controllo

F) Impresa agricola

1. Denominazione sociale/ragione sociale/ditta/Cognome nome

2. CUAA

3. Indirizzo sede dello stabilimento oggetto del controllo

G) Settore del controllo (Individuato in relazione alla base giuridica che lo ha determinato)

1. Ambientale
2. Agricolo
3. Sanitario
4. Veterinario
5. Fiscale
6. Previdenziale
7. Urbanistica
8. Sicurezza sul lavoro
9. Qualità merceologica dei prodotti agroalimentari

H) Tipologia del controllo

1. Controllo documentale
2. Controllo fisico
3. Entrambi

I) Documentazione controllata (nel caso di mancata riproduzione elettronica del verbale)

Esempio:

• Documenti commerciali dal ….. al ……
• Registri vino/olio/altro
• Quaderno di campagna
• Altro

J) Esiti

1. Conforme/Non conforme
2. Norma violata (in caso di non conformità)
3. Diffida (eventuale)
4. Prescrizione(eventuale)
5. Note

K) Verbali

1. Estremi del verbale e eventuale riproduzione elettronica del verbale.

ALLEGATO II
ELEMENTI MINIMI DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

[anno/numero] del Verbale di accertamento

per la Parte verbalizzanti:

[qualifica, nome e cognome];

ente esecutore del controllo

per la Parte impresa agricola controllata:

Impresa agricola: [lo stabilimento, il deposito di prodotti alimentari, il punto vendita] sito in [indirizzo della sede visitata] della ditta/società [denominazione, sede legale e CF (CUAA) 00000000000];

Responsabile legale: [nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale];

Personale che ha assistito alle operazioni: [cognome, nome, data e luogo di nascita, attuale luogo di residenza, codice fiscale, tipo ed estremi completi del documento esibito ed a che titolo presenzia alle operazioni].

Settore del controllo: [Ambientale, Agricolo, Sanitario, Veterinario, Fiscale, Previdenziale, Urbanistico, Sicurezza sul lavoro, Qualità merceologica dei prodotti agroalimentari]

Tipologia del controllo: [Documentale/fisico]

In data [giorno, mese e anno] alle ore [… : …] i verbalizzanti in epigrafe, funzionari dell'Ufficio in intestazione [eventualmente, sede distaccata di…], si sono recati presso la sede della ditta/società e dopo aver informato il Sig./la Sig.ra [cognome, nome], sopra identificato, [qualità], che il motivo dell'ispezione è [obiettivo dell'ispezione: controllo giacenze, controllo etichettatura, ecc.], hanno accertato quanto segue [Descrizione dei fatti rilevati/constatati durante la visita ispettiva senza alcuna assertività positiva sui fatti stessi].

[Eventuale descrizione dell'oggetto in esame (materie prime, prodotti finiti, documenti, locali aziendali, attrezzature, macchinari, descrizione dei cicli di lavorazione, giacenze fisiche dei prodotti rinvenuti, titolarità della merce, presentazione dei prodotti esposti per la vendita, documenti commerciali giustificativi, prezzo di acquisto e di vendita ecc.)].

In proposito il Sig. [nome e cognome], sopra identificato, spontaneamente dichiara [riportare le eventuali dichiarazioni rilasciate dalle persone presenti alle operazioni con l'indicazione se le stesse sono state rilasciate in maniera spontanea o a domanda, in tal caso va indicata anche la/e domanda/e posta/e].

Si allegano al presente atto: [elencare, numerare e sottoscrivere l'eventuale documentazione da allegare al verbale specificando se in copia o in originale: documenti di trasporto, fatture e pagine di registri, etichette, fotografie della merce, ecc.].

Il presente verbale, redatto in almeno due copie, viene letto e firmato dai Verbalizzanti e dalla Parte [in caso di rifiuto di sottoscrizione indicarne la motivazione] al/i quale/i si rilascia una copia.

Chiuso in data e luogo sopra indicati, alle ore [… : …]

LA PARTE

I VERBALIZZANTI

ALLEGATO III
MODALITÀ DI ACCESSO AL RUCI

Trasmissione dati al RUCI

INPUT

TrasmissioneRUCI				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
SistemaAlimentante	String	1	No	Codice Ente alimentante (codice fiscale)
Controlli[]	Controllo	1..n	No	Elenco dei controlli (tabella 2)

Tabella 1 - Struttura dati da trasmettere

Controllo				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
IdControlloEsterno	String	1	No	Identificativo con cui il controllo è individuato nel sistema alimentante. Se tale ID risulta già presente nel RUCI nazionale per il medesimo "Sistema alimentante", il controllo sostituisce quello precedentemente acquisito avente medesimo ID (soluzione per eventuali aggiornamenti)
DataControllo	Date	1	No	Data di conclusione del controllo
EnteCompetente	String	1	Sì	Codice fiscale dell'Ente competente del controllo
EnteEsecutore	EnteEsecutore	1	No	Ente che ha effettuato il controllo (tabella 3).
AziendaControllata	AziendaControllata	1	No	Dati dell'azienda controllata (tabella 4)
Settore	Number	1	No	Codice del settore (1. Ambientale 2. Agricolo 3. Sanitario 4. Veterinario 5. Fiscale 6. Previdenziale 7. Urbanistica 8. Sicurezza sul lavoro 9. Qualità merceologica dei prodotti agroalimentari

Controllo				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
Funzionari []	Funzionario	0…n	Sì	V. tabella 8
TipoControllo	Number	1	No	Tipo di controllo (1. documentale 2. fisico 3. documentale e fisico)
AnnoRiferimento	Number	1	No	Anno a cui si riferisce il controllo
DocumentiControllati []	Documento	0..n	Sì	Struttura contenente i documenti controllati (Tabella 5)
Esito	Esito	1	No	Struttura contenente l'esito del controllo (Tabella 6)
Verbali []	Verbale	1..n	No	Struttura contenente almeno un verbale (Tabella 7)

Tabella 2 - Struttura dati relativa al set dei dati di un singolo controllo

EnteEsecutore				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
Codice	String	1	No	Codice fiscale
Ufficio	Ufficio	1	Sì	Ufficio (tabella 3.1)
EMail	String	1	**Si**	Indirizzo di posta certificata da indicare obbligatoriamente in assenza di ufficio

Tabella 3 - Struttura dati dell'ente esecutore

Ufficio				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
Codice	String	1	No	Codice dell'ufficio
Codice fiscale Comune	String	1	No	Codice fiscale del Comune
Indirizzo	String	1	No	Descrizione del recapito
Civico	String	1	Sì	Numero civico
CAP	String	1	Sì	CAP
EMail	String	1	No	Indirizzo di posta certificata del singolo ufficio

Tabella 3.1 - Struttura dati dell'ufficio dell'ente esecutore

AziendaControllata				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
CUAA	String	1	No	CUAA dell'azienda controllata
Codice fiscale Comune	String	1	**Si**	Codice fiscale del Comune (da inserire solo se l'indirizzo è diverso dalla sede legale dell'azienda)
Indirizzo	String	1	**Si**	Descrizione del recapito (da inserire solo se l'indirizzo è diverso dalla sede legale dell'azienda)
Civico	String	1	Sì	Numero civico (da inserire solo se l'indirizzo è diverso dalla sede legale dell'azienda)
CAP	String	1	Sì	CAP (da inserire solo se l'indirizzo è diverso dalla sede legale dell'azienda)

Tabella 4 - Struttura dati dell'azienda controllata

Documento				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
Descrizione	String	1	No	Descrizione del documento
Data	Date	1	Sì	Data del documento

Tabella 5 - Struttura dati del documento

Esito				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
Conformita	Number	1	No	Esito (1: Conforme; 2: Non Conforme)
NormaViolata	String	1	Sì	Descrizione della norma violata
Diffida	Number	1	SI	Presenza della diffida 1: SI 2: NO
Prescrizione	Number	1	Sì	Presenza della prescrizione

Esito				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
				1: SI 2: NO
Note	String	1	Sì	Descrizione della nota (riportare eventuali annotazioni anche circa gli esiti del controllo, specificità rilevate etc..)

Tabella 6 - Struttura dati dell'esito del controllo

Verbale				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
Numero	String	1	No	Numero del verbale
Data	Date	1	**No**	Data del verbale
Riproduzione elettronica del verbale	Da definire	1	Sì	Da definire la modalità di trasmissione

Tabella 7 - Struttura dati del verbale

Funzionario				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
CodiceFiscale	String	1	**Sì**	Codice fiscale
Nome funzionario	String	1	**No**	Nome funzionario
Cognome funzionario	String	1	**No**	Cognome funzionario

Tabella 8 – Dati del singolo funzionario controllore

OUTPUT

OutputTrasmissioneRUCI				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
Risposta	Risposta	1	Sì	Esito della richiesta valorizzato nel caso di rifiuto dell'intera fornitura

OutputTrasmissioneRUCI				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
EsitoAcquisizioneControlli[]	EsitoAcquisizione Controllo	1	No	Struttura descritta in tab. 10

Tabella 9 – Output della trasmissione

EsitoAcquisizioneControllo				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
IdControlloEsterno	String	1	No	Identificativo del singolo controllo dell'ente alimentante
Risposta	Risposta	1	Sì	Esito dell'acquisizione del singolo controllo (tabella 14)

Tabella 10 – Esito dell'acquisizione del singolo controllo

Consultazione dati del RUCI

Di seguito, si riporta la struttura della richiesta di consultazione dei dati del RUCI da parte dei soggetti autorizzati.

INPUT

ConsultazioneRUCI				
Campo	**Tipo**	**Molteplicità**	**Null**	**Descrizione**
EnteRichiedente	String	1	No	Codice fiscale dell'Ente che effettua la richiesta di consultazione
DataDa	Date	1	No	Data iniziale dell'intervallo temporale interessato
DataA	Date	1	No	Data finale dell'intervallo temporale interessato
AziendeControllate[]	String	0..n	Sì	Elenco dei CUAA delle aziende controllate di interesse
EntiEsecutori[]	String	0..n	Sì	Elenco dei codici identificativi degli enti che hanno effettuato i controlli.
Esito	Esito	1	Sì	Struttura contenente l'esito del controllo (Tabella 5)

Tabella 11 - Struttura della richiesta di consultazione

OUTPUT

OutputConsultazioneRUCI				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
Risposta	Risposta	1	Sì	Valorizzato in caso di richiesta non esaudibile
ControlliRichiesti[]	ControlloRichiesto	1..n	No	Struttura descritta in tab. 13

Tabella 12 – Struttura della risposta alla richiesta di dati

ControlloRichiesto				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
DataControllo	Date	1	No	Data di conclusione del controllo
SistemaAlimentante	String	1	No	Codice Ente alimentante il dato nel RUCI (codice fiscale)
IdControlloEsterno	String	1	No	Identificativo con cui il controllo è individuato nel sistema alimentante.
EnteCompetente	String	1	Sì	Codice fiscale dell'Ente competente del controllo
EnteEsecutore	EnteEsecutore	1	No	Ente che ha effettuato il controllo (tabella 3).
AziendaControllata	AziendaControllata	1	No	Dati dell'azienda controllata (tabella 4)
Settore	Number	1	No	Codice del settore (1. Ambientale 2. Agricolo 3. Sanitario 4. Veterinario 5. Fiscale 6. Previdenziale 7. Urbanistica 8. Sicurezza sul lavoro 9. Qualità merceologica dei prodotti agroalimentari
Funzionari []	Funzionario	0…n	Sì	V. tabella 8
TipoControllo	Number	1	No	Tipo di controllo (1. documentale 2. fisico 3. documentale e fisico)
AnnoRiferimento	Number	1	No	Anno a cui si riferisce il controllo
DocumentiControllati []	Documento	0..n	Sì	Struttura contenente i documenti controllati (Tabella 5)
Esito	Esito	1	No	Struttura contenente l'esito del controllo (Tabella 6)

ControlloRichiesto				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
Verbali []	Verbale	1..n	No	Struttura contenente almeno un verbale (Tabella 7)

Tabella 13 – Dati relativi al singolo controllo richiesto

Risposta				
Campo	**Tipo**	**Mol tepli cità**	**Null**	**Descrizione**
Codice	String	1	No	Codice
Descrizione	String	1	No	Descrizione

Tabella 14 – Esito della richiesta di consultazione

Anagrafica dei soggetti

Sarà successivamente definito un sistema di alimentazione/consultazione delle anagrafiche dei soggetti (ente competente, ente esecutore, …) , che interfacciano il RUCI.

15A08014

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone di Siracusa» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 96/2011 della Commissione del 3 febbraio 2011 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1744/2015 della Commissione del 28 settembre 2015, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Limone di Siracusa», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1744/2015 della commissione del 28 settembre 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 13 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta

«LIMONE DI SIRACUSA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Siracusa» è riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Siracusa» è riservata alla cultivar «Femminello» e ai suoi cloni, riferibili alla specie botanica Citrus limon (L) Burm coltivati in impianti specializzati nel territorio della Provincia di Siracusa definito nel successivo art.3, rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

In particolare, i dati caratterizzanti le tipologie di frutto a seconda delle epoche di raccolta, sono le seguenti:

Primofiore sono i frutti raccolti a partire dal 1° ottobre e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Colore della buccia: da verde chiaro a giallo citrino;

Forma: ellittica;

Pezzatura: da media a grossa;

Peso dei frutti: non inferiore a 100 gr;

Polpa: di colore verde chiaro o giallo citrino;

Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 34% e con acidità >6%;

Grado Brix della polpa: > 7.

Bianchetto o maiolino (o limone primaverile) sono i frutti raccolti a partire dal 15 aprile e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Colore della buccia: giallo chiaro;

Forma: ellittica o ovoidale;

Pezzatura: grossa;

Peso frutti: non inferiore a 100 g;

Polpa: di colore giallo;

Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 30% e con acidità >5,5%;

Grado Brix della polpa: > 6,5.

Verdello (o limone d'estate): sono i frutti raccolti a partire dal 1° luglio e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Colore della buccia: verde chiaro;

Forma: ellittica- sferoidale;

Pezzatura: medio-grossa;

Peso frutti: non inferiore a 100 g;

Polpa: giallo citrino;

Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e con acidità >5,5%;

Grado Brix della polpa: > 6.

I frutti che si fregiano dell'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Siracusa» devono essere commercializzati allo stato fresco nelle categorie Extra e Prima. I calibri ammessi sono: 3, 4, 5.

Fermo restando i requisiti previsti per le singole tipologie di frutti, possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione, e fregiarsi della IGP «Limone di Siracusa», i frutti appartenenti a categorie, classi di calibro, colore della buccia, peso e pezzatura diversi rispetto alle tipologie di frutti di cui sopra. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.

Art. 3.

La zona di produzione

La zona geografica di coltivazione dell'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Siracusa» comprende i comuni di Augusta, Melilli, Siracusa, Avola, Noto, Rosolini, Floridia, Solarino, Sortino e Priolo Gargallo. Tale area geografica si estende non oltre i 10 km dal mare Ionio e non supera i 210 metri di altitudine sul livello del mare ed è delimitata a nord e a sud rispettivamente dalle valli esposte a sud del torrente Porcaria e del fiume Tellaro.

Art. 4.

Origine del prodotto in relazione alla zona geografica

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata ed in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei coltivatori-produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Il sistema di coltivazione

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aerazione e soleggiamento della stessa.

La densità di piantagione massima è di 400 piante per ettaro. Per impianti esistenti ed in fase di produttività decrescente è ammessa una densità fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per i sesti dinamici la densità massima ammessa è di 850 piante per ettaro.

I portinnesti sono i seguenti: «Arancio amaro», «Poncirus trifoliata», «Citrange Troyer», «Citrange Carrizo» e «Citrus macrophylla», dotati di alta stabilità genetica.

Le operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale e le modalità di raccolta, devono essere quelle previste dalla «Normale Buona Pratica Agricola». Queste norme, per il limone, si riferiscono alla gestione del suolo, agli interventi di concimazione, all'irrigazione, alla difesa.

La produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Siracusa» può avvenire in impianti condotti con il metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della Regione Siciliana;

b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche previste dal Disciplinare della Regione Siciliana in adozione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;

c) biologico: in osservanza del Reg Ce 834/2007.

Art. 6.

La raccolta

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano. Il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di forbicine da raccolta per il taglio del peduncolo. La raccolta va fatta direttamente dalla pianta secondo i metodi tradizionali ad un livello di sviluppo dei frutti tale da garantire la buona qualità organolettica ed estetica degli stessi. È ammesso che il colore dei frutti sia variabile in funzione delle condizioni pedo-climatiche, in funzione delle varie fioriture e della particolare epoca di raccolta. La produzione massima consentita di limoni per il mercato fresco è fissata in 29t/ha per l'intera campagna di produzione comprendente i frutti di tutte le fioriture.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Il limone, che in inverno subisce soltanto un leggero rallentamento del suo metabolismo, è specie molto sensibile al freddo, mentre rispetto ad altri agrumi è piuttosto resistente alle alte temperature. Per questi motivi la coltivazione del limone è diffusa lungo la fascia costiera ed in alcune limitate aree comprese nelle valli dei corsi d'acqua che solcano la provincia di Siracusa dal Porcaria (a nord) fino al Tellaro (a *sud)* , trovando le più favorevoli condizioni sui versanti esposti a sud.

La temperatura è il principale fattore climatico che limita la coltura limonicola. Dall'analisi dei valori medi annui delle temperature rilevate nella pianura costiera di Siracusa è possibile evidenziare che l'ambiente siracusano presenta condizioni di clima temperato da ottobre a marzo ed arido da aprile a settembre. La temperatura media annua è di 18-19°C, la media delle massime nel periodo estivo non supera la soglia di 31°C, mentre quella delle minime dei mesi più freddi (gennaio e febbraio) non scende al di sotto di 8-9°C.

Dopo la temperatura, l'acqua è il fattore determinante per la coltivazione del limone. Nell'area di produzione del "Limone di Siracusa" le riserve d'acqua sono garantite dal grande bacino idrico sotterraneo del tavolato ibleo, che costituisce il più importante serbatoio naturale di acqua dell' intera Sicilia, e dai corsi d'acqua superficiali. La disponibilità di acqua unita all'umidità atmosferica hanno un ruolo decisivo nella determinazione della qualità dei frutti di «Limone di Siracusa», infatti l'assenza di stress idrici e un'atmosfera mediamente umida consentono di ottenere frutti più succosi, di forma regolare, con buccia fine, e che possono essere raccolti 12 mesi l'anno. Rispetto al suolo, il limone nella costa ionica siracusana viene coltivato principalmente in terreni appartenenti al gruppo dei suoli bruno-calcarei, i quali poggiano su substrati di calcari e calcari dolomitici, ed al gruppo dei suoli alluvionali presenti lungo i depositi alluvionali dei corsi d'acqua. Infatti, nel Siracusano i terreni sono dotati di ottima fertilità, sono più o meno profondi e ben dotati di elementi nutritivi e di sostanza organica.

La Sicilia annovera una storica tradizione nella coltivazione degli agrumi ed il rispetto delle antiche tradizioni nella coltivazione di queste piante, tramandata di generazione in generazione continua ancora oggi nel siracusano, dando vita ad una vera e propria scuola di specialisti nella coltivazione del «Limone di Siracusa».

Per questi motivi il «Limone di Siracusa» mantiene un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

È vietato l'uso di cere e fungicidi di sintesi in post raccolta.

È obbligatorio indicare a caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso: varietà, origine, categoria, calibro, lotto. Nella fase di vendita al minuto, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati secondo la normativa dell' Unione deve essere indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme. Per i frutti venduti alla rinfusa è obbligatoria la bollinatura del 100 % di essi.

Gli imballaggi utilizzabili devono essere nuovi. I materiali ammessi sono: cartone, legno, plastica. È ammesso l'uso di imballaggi in plastica a noleggio, riciclabili. Le confezioni ammesse sono: reti e borse con banda plastica attaccata alla rete. Ogni imballaggio ed ogni confezione devono riportare il logo del «Limone di Siracusa».

I frutti destinati alla trasformazione non possono essere venduti al minuto né in imballaggi preconfezionati. Possono essere venduti «alla rinfusa» non bollinati, in imballaggi o contenitori che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso: varietà, origine, categoria, calibro, lotto. Possono altresì essere consegnati alla rinfusa direttamente su cassoni di mezzi di trasporto dedicati con l'assoluto divieto di presenza di altri frutti che non siano Limone di Siracusa IGP, in questo caso i documenti di trasporto devono indicare la dicitura: «Limone di Siracusa IGP destinato alla trasformazione» e specificare: varietà, fioritura, categoria/e, calibri, lotto.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione e menzione diverse da quelle espressamente previste dal disciplinare, ivi compresi aggettivi qualificativi del tipo «fine, superiore, selezionato, scelto» e similari. Non è consentito l'uso di termini laudativi.

Art. 9.

I controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri, con sede in Via G. Marinuzzi n. 3 - 90119 Palermo - Tel.: +39/0916565328 Fax: +39/0916565437 E-mail: serviziocertificazioni@izssicilia.it

Art. 10.

Il logo e l'etichettatura

Il logo consiste in una sagoma stilizzata di limone non intero posta sulla sinistra e di colore giallo (C 0 M 8 Y 100 K 0) su cui poggia, in alto, una foglia stilizzata di colore verde (C 100 M 0 Y 100 K 0) affiancata dalla scritta: Limone di Siracusa IGP, allineata su cinque righi. Il carattere della scritta è il Californian FB Bold. Le parole: «Limone» e «IGP» sono di colore blu (C 100 M 70 Y 0 K 0) in maiuscolo. Sotto la scritta «Limone» la preposizione «di», in minuscolo e di colore verde (C 100 M 0 Y 100 K 0), è racchiusa da due sottili rettangoli uno a sinistra di colore verde (C 100 M 0 Y 100 K 0) l'altro a destra di colore rosso (C 0 M 100 Y 100 K 0) che richiamano i colori della bandiera italiana. Nella scritta la parola Siracusa, in maiuscolo, di colore verde (C 100 M 0 Y 100 K 0) è distribuita su due righe: «SIRA» «CUSA».

Il logo da utilizzare in negativo (su fondo nero o su fondo colorato) consiste in una sagoma stilizzata di limone non intero posta sulla sinistra e di colore giallo (C 0 M 8 Y 100 K 0) su cui poggia, in alto, una foglia stilizzata di colore verde (C 52 M 0 Y 100 K 0) affiancata dalla scritta: Limone di Siracusa IGP, allineata su cinque righi. Il carattere della scritta è il Californian FB Bold. Le parole: «Limone» e «IGP» sono di colore bianco (C 0 M 0 Y 0 K 0) in maiuscolo. Sotto la scritta «Limone» la preposizione «di», in minuscolo e di colore bianco (C 0 M 0 Y 0 K 0), è racchiusa da due sottili rettangoli uno a sinistra di colore verde (C 52 M 0 Y 100 K 0) l'altro a destra di colore rosso (C 0 M 100 Y 100 K 0) che richiamano i colori della bandiera italiana. Nella scritta la parola Siracusa, in maiuscolo, di colore giallo (C 0 M 8 Y 100 K 0) è distribuita su due righe: «SIRA» «CUSA».

15A08054

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo celebrativo della manifestazione «La Grande Guerra. La Liberazione. Cento gemme della filatelia italiana», nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche e dei nuovi obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emis-

sione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2015 recante «Ulteriore integrazione all'autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative per l'anno 2015»;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 1° ottobre 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo celebrativo della manifestazione «La Grande Guerra. La Liberazione. Cento gemme della filatelia italiana», nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 28 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta riproduce una cartolina d'epoca illustrata di Antonio Marchisio propagandistica della Grande Guerra dal titolo «L'epilogo», conservata presso il Museo della Guerra di Rovereto. Completano il francobollo le leggende «MOSTRA FILATELICA» e «LA GRANDE GUERRA. LA LIBERAZIONE. CENTO GEMME DELLA FILATELIA ITALIANA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A08038

DECRETO 9 ottobre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di tre francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia, nei valori di € 0,95 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche e dei nuovi obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 17 settembre 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, tre francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia, nei valori di € 0,95 per ciascun soggetto.

Le vignette, dedicate ognuna ai tre differenti temi che caratterizzano la Giornata della Filatelia di quest'anno, raffigurano rispettivamente - Filatelia nelle carceri: un muretto costruito con blocchi di pietra dove sono appoggiati una bottiglia e alcuni attrezzi agricoli e sulla cui sommità spicca un uccello; - Filatelia e scuola: sullo sfondo di un paesaggio campestre, una mongolfiera imbandierata che prende il volo seguita dallo sguardo di alcuni astanti; - 175° anniversario dell'emissione del «Penny Black»: una riproduzione del «Penny Black», il primo francobollo emesso al mondo. Completano ciascun francobollo la leggenda «GIORNATA DELLA FILATELIA» e le rispettive leggende «FILATELIA NELLE CARCERI», «FILATELIA E SCUOLA» e «175° ANNIVERSARIO DEL PENNY BLACK», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due per il francobollo dedicato a Filatelia nelle carceri; quadricromia per il francobollo dedicato a Filatelia e Scuola; tre per il francobollo dedicato al Penny Black; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun soggetto. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A08039

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 ottobre 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 292).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle province, degli enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Emilia-Romagna, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Il commissario delegato può, ove necessario, provvedere altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, nel limite massimo di euro 10.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 45;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 184-*bis*, 184-*ter*, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario e rinvio ferie personale del Dipartimento della protezione civile

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 13 settembre al 30 settembre 2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° ottobre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 13 settembre al 30 settembre 2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° ottobre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna ed agli ulteriori eventi in corso anche in altre aree del territorio nazionale, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando, presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2015, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2016.

Art. 11.

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature.

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nei limiti di euro 100.000,00.

Art. 12.

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di euro 80.000,00. Il commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalità attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.

Art. 13.

Materiali litoidi

1. Nell'esecuzione degli interventi previsti nel piano di cui all'art. 1, comportanti, per esigenze di sicurezza e ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, la rimozione dagli alvei di materiali litoidi, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale asportabile, da stabilirsi sulla base della qualità commerciale del materiale stesso, di valore unitario comunque non inferiore al canone demaniale vigente. La compensazione non opera per l'importo dovuto per l'IVA, che sarà versato all'erario a cura del commissario delegato. Per i materiali litoidi asportati, il responsabile unico del procedimento assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. Quote di materiali litoidi asportabili dagli alvei possono essere ceduti a titolo gratuito, fatti salvi gli oneri di prelievo e trasporto, ai comuni e alle province interessati dagli eccezionali eventi metereologici di cui in premessa per un quantitativo massimo di 2.000 metri cubi per ciascun ente richiedente, da riutilizzarsi esclusivamente per il ripristino di opere pubbliche appartenenti al loro patrimonio e risultate danneggiate dai sopra citati eventi.

3. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici in parola, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro rimozione e alla bonifica dei terreni, secondo le disposizioni vigenti, previa comunicazione alle autorità idrauliche competenti.

Art. 14.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.

15A08045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 ottobre 2015.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Keytruda», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1321/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 agosto 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio al 31 luglio 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 5 ottobre 2015 (protocollo FV/98965/P) con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale KEYTRUDA;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 14-16 settembre 2015;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- KEYTRUDA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione

KEYTRUDA
Codice ATC - Principio Attivo: L01XC18 - Pembrolizumab
Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED
GUUE 28/08/2015

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse

Indicazioni terapeutiche
KEYTRUDA in monoterapia è indicato nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti.

Modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e seguito da medici specialisti con esperienza nel trattamento del cancro.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1024/001 **AIC: 044386011 /E** **In base 32:** 1BBKQV
50 MG - POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - FLACONCINO (VETRO) 1 FLACONCINO

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo delprofilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
- Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

- **Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio**

Prima del lancio di KEYTRUDA in ogni Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) deve accordarsi sul contenuto e sul formato del programma educazionale, comprese la comunicazione ai media, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma, con l'Autorità nazionale competente.
Il programma educazionale ha lo scopo di aumentare la consapevolezza sul potenziale di:
 eventi avversi immuno-mediati reazioni correlate all'infusione associato all'uso di KEYTRUDA, come gestirli e come accrescere la consapevolezza dei pazienti e/o di coloro che li accudiscono sui segni e sui sintomi rilevanti per un/una precoce riconoscimento/individuazione di quegli eventi avversi.
Il MAH deve assicurare che in ogni Stato membro dove KEYTRUDA è in commercio, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/coloro che li accudiscono che si prevede possano prescrivere e usare KEYTRUDA abbiano accesso al/venga fornito il seguente pacchetto educazionale:
- Materiale educazionale per il medico
- Materiale educazionale per il paziente

- **Il materiale educazionale per il medico** deve contenere:
- Il riassunto delle caratteristiche del prodotto
- L'opuscolo delle domande frequenti (FAQ) per l'operatore sanitario
- L'opuscolo delle domande frequenti (FAQ) per l'operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi chiave:

Elenco delle importanti reazioni avverse immuno-correlate (irARs) e dei loro sintomi comprese le precauzioni e il trattamento, come descritto nel paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP):
Ipofisite immuno-correlata (compresi ipopituitarismo e insufficienza surrenalica secondaria)
Polmonite immuno-correlata
Disturbi tiroidei immuno-correlati (compresi ipotiriodismo e ipertiroidismo)
Uveite immuno-correlata
Colite immuno-correlata
Pancreatite immuno-correlata
Epatite immuno-correlata
Diabete mellito di tipo I immuno-correlato
Miosite immuno-correlata
Nefrite immuno-correlata
Severe reazioni cutanee immuno-correlate
Reazioni avverse correlate all'infusione
Dettagli su come ridurre al minimo i problemi di sicurezza mediante appropriate misure di monitoraggio e gestione Sollecito a distribuire l'opuscolo informativo per il paziente e la *Scheda di Allerta per il Paziente*
Il materiale educazionale per il paziente deve contenere:
Opuscolo informativo per il paziente
Scheda di Allerta per il Paziente
L' opuscolo informativo per il paziente e la Scheda di Allerta per il Paziente devono contenere i seguenti elementi chiave:
Descrizione dei principali segni o sintomi delle irARs e dell'importanza di informare immediatamente il medico in caso di comparsa dei sintomi

Richiamo all'importanza di non cercare di trattare autonomamente alcun sintomo senza avere prima consultato l'operatore sanitario
Richiamo all'importanza di portare sempre con sé la Scheda di Allerta per il Paziente e di
mostrarla in occasione di tutte le visite mediche effettuate da operatori sanitari diversi dal medico prescrittore (ad es. gli operatori sanitari del pronto soccorso). La Scheda rammenta al paziente i principali sintomi che devono essere riferiti immediatamente al medico/infermiere. Inoltre richiede al paziente di inserire i recapiti del medico e di mettere gli altri medici a conoscenza del trattamento con KEYTRUDA.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Termine**
1. Studio di efficacia post-autorizzativo (PAES): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il rapporto finale dello studio P002: studio randomizzato di fase II di MK-3475 vs. chemioterapia in pazienti con melanoma avanzato – Rapporto finale dello studio	1Q 2017
2. Studio di efficacia post-autorizzativo (PAES): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il rapporto finale dello studio P006: studio multicentrico di fase III, randomizzato, controllato, a tre bracci, per valutare la sicurezza e l'efficacia di due schemi posologici di MK-3475 rispetto a ipilimumab in pazienti con melanoma avanzato – Rapporto finale dello studio	1Q 2017
3. Studio di efficacia post-autorizzativo (PAES): per confermare il beneficio alla dose raccomandata nei sottogruppi di pazienti con mutazione di BRAF V600 e PD-L1 negativi, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire analisi aggiornate derivanti dagli studi P001 e P002: - Dati aggiornati di confronto dell'efficacia di 2 vs 10 mg/kg ogni 3 settimane nei sottogruppi, derivanti dall'analisi finale dello studio P002. - Dati di confronto dell'efficacia di 2 vs 10 mg/kg ogni 3 settimane nei sottogruppi, derivanti dallo studio P001, utilizzando i dati al cut-off del 18 ottobre 2014 dalle parti B2 e D dello studio P001, per livello di dose.	 1Q 2017 3Q 2015
4. Deve essere ulteriormente indagato il valore dei biomarcatori quali predittori dell'efficacia di pembrolizumab, nello specifico: Sebbene lo stato PD-L1 sia predittivo di risposta nei pazienti con melanoma avanzato, nei pazienti PD-L1 negativi sono state osservate risposte durature. Si devono condurre indagini su ulteriori biomarcatori, diversi dallo stato di espressione di PD-L1 mediante IHC (ad es. PD-L2, firma RNA, ecc.), predittivi dell'efficacia di pembrolizumab, e allo stesso tempo devono essere fornite maggiori informazioni sul pattern di espressione di PD-L1 riscontrato negli studi in corso sul melanoma (P001, P002 e P006): confronto tra colorazione IHC per PD-L1 nei tessuti in archivio vs. i tessuti di nuova acquisizione confronto di IHC per PD-L1 tra tessuti tumorali pre e post-trattament dati sulla firma genetica mediante tecnologia Nanostring su RNA colorazione IHC per PD-L2 dati sul profilo RNA e siero-proteomico dati sul profilo delle cellule immunitarie (sangue periferico)	1Q 2017

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

15A07970

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Gola»

Estratto determina V&A n. 1978 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni.

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale Actigrip Gola.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale Actigrip Gola, nella forma e confezione sottoelencata: A.I.C. n. 019971086 - «100 mg/100 ml collutorio» 1 flacone 200 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.P.A. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00071 - Santa Palomba - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07971

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Streptosil con Neomicina».

Estratto determina V&A n. 1976 del 14 ottobre 2015

Medicinale: STREPTOSIL CON NEOMICINA.

Confezione: A.I.C. n. 023589031 - "99,5% + 0,5% Polvere cutanea" 10 g in flacone PE.

Titolare AIC: Cheplapharm Arzneimittel GMBH, con sede legale e domicilio in Bahnhofstr. 1A, 17498 - Mesekenhagen (Germania).

È autorizzata, la proroga per l'implementazione della variazione N1B/2014/1567 fino alla data del 30 novembre 2015 con riferimento al lotto n. 5004.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07972

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Fidia».

Con la determinazione n. aRM - 216/2015 - 646 del 12 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Fidia Farmaceutici S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Pravastatina Fidia.

Confezione: A.I.C. n. 037825015.

Descrizione: «20 mg compresse» 10 compresse.

Medicinale: Pravastatina Fidia.

Confezione: A.I.C. n. 037825027.

Descrizione: «40 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07973

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardiolite»

Con la determinazione n. aRM - 217/2015 - 3326 del 13 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Lantheus MI UK Ltd., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Cardiolite.

Confezione: A.I.C. n. 028601019.

Descrizione: «polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconi 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07974

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Invatram»

Con la determinazione n. aRM - 218/2015 - 3473 del 13 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Hetero Europe S.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Invatram.

Confezione: A.I.C. n. 040417040.

Descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: Invatram.

Confezione: A.I.C. n. 040417038.

Descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: Invatram.

Confezione: A.I.C. n. 040417026.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: Invatram.

Confezione: A.I.C. n. 040417014.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07975

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenze al valore della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2015 è conferita ai seguenti militari della Guardia di finanza la Medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza, con la motivazione per ciascuno di essi indicata:

a) Maresciallo aiutante mare Alberto Palomba:

«Chiamato ad intervenire nella notte del naufragio della motonave "Costa concordia", dopo aver preso imbarco sul battello di servizio del guardacoste "G. 200 Brigadiere Buratti", dando prova di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, si prodigava in una generosa opera di soccorso e ricerca dei dispersi.

L'intervento compiuto permetteva di recuperare la salma di un naufrago e di trarre in salvo due persone rimaste intrappolate in un locale della nave, sottraendole ad una morte certa.

Splendido esempio di estremo coraggio ed esemplare efficienza e perizia volti a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo di vita e a diminuire le conseguenze di un grave disastro.

Acque dell'Isola del Giglio (Grosseto), 13/14 gennaio 2012»;

b) Brigadiere mare Vincenzo Pace:

«Chiamato ad intervenire nella notte del naufragio della motonave "Costa concordia", dopo aver preso imbarco sul battello di servizio del guardacoste "G. 200 Brigadiere Buratti", dando prova di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, si prodigava in una generosa opera di soccorso e ricerca dei dispersi.

L'intervento compiuto permetteva di recuperare la salma di un naufrago e di trarre in salvo due persone rimaste intrappolate in un locale della nave, sottraendole ad una morte certa.

Splendido esempio di estremo coraggio ed esemplare efficienza e perizia volti a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo di vita e a diminuire le conseguenze di un grave disastro.

Acque dell'Isola del Giglio (Grosseto), 13/14 gennaio 2012»;

c) Luogotenente mare Emilio Maggiolini:

«Imbarcatosi sulla vedetta "V. 625", in occasione delle operazioni di salvataggio e recupero dei naufraghi della motonave "Costa concordia", con generoso slancio e senso di abnegazione, riusciva, grazie a reiterati interventi, a trarre in salvo 16 persone ormai allo stremo delle forze.

Successivamente, contribuiva al salvataggio di 4201 passeggeri che, in preda al panico e in tempo di notte, assistevano al graduale inabissamento della motonave.

Fulgido esempio di coraggio, altruismo e competenza volti a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo di vita e a diminuire le conseguenze di un grave disastro.

Acque dell'Isola del Giglio (Grosseto), 13/14 gennaio 2012»;

d) Luogotenente mare Igor Volpini:

«Comandante del guardacoste "G. 104 Apruzzi", primo ad arrivare sul luogo del naufragio della motonave "Costa concordia", assolveva senza indugio il delicatissimo incarico di "on scene commander", quale unico coordinatore referente per l'intera durata dei soccorsi di ben oltre 40 mezzi navali appartenenti alle numerose organizzazioni militari e civili intervenute.

Riusciva, inoltre, con grande determinazione, elevatissima professionalità e brillante intraprendenza, a trarre in salvo, con reiterati interventi, 150 passeggeri ormai allo stremo delle forze, contribuendo al salvataggio di 4201 naufraghi che, in preda al panico e in tempo di notte, assistevano al graduale inabissamento della motonave.

Fulgido esempio di coraggio, altruismo e competenza volti a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo di vita e a diminuire le conseguenze di un grave disastro.

Acque dell'Isola del Giglio (Grosseto), 13/14 gennaio 2012»;

e) Maresciallo ordinario mare Giuseppe Cerbucci:

«Comandante della vedetta "V. 625", in occasione delle operazioni di salvataggio e recupero dei naufraghi della motonave "Costa concordia", con generoso slancio e senso di abnegazione, riusciva, grazie a reiterati interventi, a trarre in salvo 16 persone ormai allo stremo delle forze.

Successivamente, contribuiva al salvataggio di 4201 passeggeri che, in preda al panico e in tempo di notte, assistevano al graduale inabissamento della motonave.

Fulgido esempio di coraggio, altruismo e competenza volti a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo di vita e a diminuire le conseguenze di un grave disastro.

Acque dell'Isola del Giglio (Grosseto), 13/14 gennaio 2012».

15A08016

Conferimento di onorificenze al valore della Guardia di finanza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2015 è conferita ai seguenti militari della Guardia di finanza la Medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza, con la motivazione per ciascuno di essi indicata:

a. Maresciallo ordinario mare Virgilio Petrone:

«Nel corso di un servizio d'istituto, con generoso slancio e pronta determinazione, nonostante le avverse condizioni meteo-marine, si tuffava in mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare e dopo notevoli sforzi riusciva a trarlo a riva.

Succesivamente, si adoperava per recuperare la salma di una persona annegata.

Chiaro esempio di particolari coraggio e perizia volti a salvare vite umane. — Corigliano Calabro (CS) - acque prospicienti la foce del fiume Crati, 2 dicembre 2013»;

b. Appuntato scelto Christian Michetti Ammannato:

«Durante l'esecuzione di un servizio d'istituto, attratto dai richiami di un passante, non esitava a reprimere una rapina a mano armata compiuta ai danni dei gestori di un'attività di gioco pubblico.

Riusciva così a sventare l'azione criminosa, traendo in arresto i responsabili, e a recuperare l'intera refurtiva.

Mirabile esempio di particolari coraggio, competenza e professionalità volti a salvare persone in imminente pericolo di vita e a garantire il rispetto della legge. — Roma, 9 maggio 2014»;

c. Appuntato (ora Appuntato Scelto) Dario Palma:

«Durante l'esecuzione di un servizio d'istituto, attratto dai richiami di un passante, non esitava a reprimere una rapina a mano armata compiuta ai danni dei gestori di un'attività di gioco pubblico.

Riusciva così a sventare l'azione criminosa, traendo in arresto i responsabili, e a recuperare l'intera refurtiva.

Mirabile esempio di particolari coraggio, competenza e professionalità volti a salvare persone in imminente pericolo di vita e a garantire il rispetto della legge. — Roma, 9 maggio 2014».

15A08017

Conferimento di onorificenze al valore della Guardia di finanza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2015 è conferita al finanziere Antonio Di Stasi la Medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza “alla memoria”, con la seguente motivazione:

“Mentre assieme ad altri finanzieri usciva dalla caserma, veniva aggredito nell’oscurità da banditi con il lancio di bombe a mano e colpi di moschetto.

Dopo aver eroicamente opposto resistenza veniva attinto da colpi di scimitarra, trovando la morte. Fulgido esempio di attaccamento al dovere spinto fino all’estremo sacrificio. — Senafè (Eritrea), 5 marzo 1949”.

15A08018

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2014 Settembre	107,1	-0,1	0,7
Ottobre	107,2	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8
Dicembre	107,0	-0,1	0,5
Media	*107,2*		
2015 Gennaio	106,5	-0,7	-0,2
Febbraio	106,8	-0,4	0,1
Marzo	107,0	-0,2	0,1
Aprile	107,1	-0,3	0,2
Maggio	107,2	-0,1	0,3
Giugno	107,3	-0,1	0,2
Luglio	107,2	-0,1	0,0
Agosto	107,4	-0,1	-0,2
Settembre	107,0	-0,1	-0,2

15A08040

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-252) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.